

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

STATUTO

Delibera n. 66 del 30/11/2000.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Valli del Pasubio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

Art. 2

Stemma e gonfalone

Il Comune è dotato di uno stemma e di un gonfalone, rappresentativi della storia, della tradizione e della cultura locale.

Art. 3

Territorio

Il Comune di Valli del Pasubio occupa una superficie di Kmq. 49,31 nell'Alta Val Leogra a un'altitudine che varia dai mt. 290 s.l.m. ai mt. 2136 s.l.m.

E' considerato Comune interamente montano ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991 e della legge regionale n. 69 del 22-12-1978.

Fa parte della Comunità Montana Leogra-Timonchio ai sensi della L.R. 27-3-1973, n. 10.

Art. 4

Capoluogo, frazioni, quartieri, contrade

Il territorio comunale comprende Valli del Pasubio, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di Staro e S. Antonio del Pasubio.

Il Comune è caratterizzato, inoltre, dalla presenza di n. 127 "contrade", piccoli nuclei abitati sparsi su tutto il territorio, nei quali vive circa la metà della popolazione residente.

Le Contrade, che non gravitano attorno al Centro capoluogo o alle frazioni, sono distribuite in sette aree territoriali - denominate storicamente "Quartieri": Cavrega, Collo, Malunga, Nuovo, Savena-Savenella, Val Maso e Zavino.

I collegamenti sono assicurati da due strade statali, la ss. 46 del Pasubio e la ss. 246 di Recoaro, da una strada provinciale e da Km. 165 di strade comunali.

Art. 5

Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo etico, umano e sociale e il progresso civile, economico, e culturale; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità

Ispira la sua azione a principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Il Comune finalizza la sua azione all'affermazione dei valori umani di solidarietà, con attenzione particolare alla tutela della famiglia, e al soddisfacimento dei bisogni collettivi; adotta le iniziative opportune per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 6

Obiettivi

Il Comune opera per attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e a coloro che si trovino in particolare stato di bisogno.

Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare attenzione al patrimonio silvo-pastorale, del patrimonio storico, artistico e archeologico con riferimento soprattutto al Monte Pasubio; promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.

Il Comune adotta, altresì, le misure necessarie per garantire alla popolazione delle contrade pari opportunità e servizi, riconoscendo alle stesse una funzione determinante per la salvaguardia del territorio.

Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali; incentiva, inoltre, l'attività agricola e le attività artigianali tutelando e valorizzando quelle tipiche del territorio.

Il Comune cura in particolare la tutela idrogeologica e la valorizzazione delle risorse idriche e un razionale sfruttamento delle stesse.

Titolo II

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

(1)

Art. 8

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 10

Sessioni e convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, il quale formula altresì l'Ordine del giorno, stabilisce la data dell'adunanza e ne presiede i lavori.

L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni di cui alla legge n. 142/1990, art. 32, lettere a) e b).

Tutte le altre sessioni sono considerate straordinarie.

Art. 11

Consegna dell'avviso di convocazione

1) L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal Messo comunale al domicilio o al domicilio eletto dai Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie o straordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi d'urgenza in aggiunta ad altri iscritti all'Ordine del Giorno.

Su richiesta del Consigliere è ammesso l'invio per fax o per e-mail. In tal caso l'avviso viene altresì spedito entro le 24 ore successive per posta ordinaria.

(14)

Art. 12

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 13

Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti e temporanee, elette nel proprio seno e nel rispetto del criterio proporzionale.

Alle Commissioni consiliari permanenti sono attribuiti compiti istruttori o consultivi.

Il regolamento stabilisce il numero, la materia e le modalità operative delle commissioni consiliari permanenti.

Alle Commissioni consiliari temporanee è attribuito l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

La deliberazione di costituzione delle Commissioni di cui al comma precedente ne stabilisce i poteri e le modalità operative.

Art. 14

Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato più voti al momento della elezione del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Le dimissioni sono efficaci e diventano irrevocabili dopo la presa d'atto del Consiglio comunale.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16

Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale o al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 17

Regolamento interno

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, che non è oggetto di previsione legislativa o statutaria, deve essere disciplinata con regolamento interno che va approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 18

Giunta comunale

- 1) La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
 - 2) Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
 - 3) Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 - 4) Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
- (2)

Art. 19

Nomina della Giunta

- 1) I membri della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
 - 2) Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- (3)

Art. 20

Composizione

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e da non meno di due e non più di sei Assessori, fra cui un Vice-Sindaco.

(4) (13) (15)

Art. 21

Assessori extraconsiliari

1) Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2) L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

3) In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

(5)

Art. 22

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Le sedute non sono pubbliche.

Art. 23

Attribuzioni

La Giunta Comunale adotta agli atti di amministrazione, privi di contenuto gestionale e che non rientrino nelle competenze del Consiglio, del quale attua gli indirizzi generali, o del sindaco o dell'Organo burocratico.

(6)

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 25

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo del Governo locale.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 26

Competenze e attribuzioni

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- e) ha facoltà di delega;
 - f) adotta le ordinanze ordinarie;
 - g) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - i) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - l) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
 - m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
 - n) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, quando manchi una figura di "dirigente" ausiliaria del Segretario "rogante", nonché conclude gli accordi di cui all'art. 11 della legge 07.08.1990, n. 241;
 - o) ha competenza certificativa generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente del Comune;
 - p) nomina i Responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.
- (7)

Art. 27

Vice-Sindaco

Il Sindaco designa fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

Titolo III

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 28

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Competenze e attribuzioni

Il Segretario comunale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) liquida le spese regolarmente ordinate;
- c) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

- d) adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- e) provvede alla rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario;
- f) promuove e coordina tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune e il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
- g) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività, degli uffici e del personale a essi preposto;
- i) liquida compensi e indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrive i mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- m) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.

Art. 30

Uffici e personale

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina
- f) trattamento economico.

Art. 30 bis

Il Segretario Comunale ed i Responsabili delle aree funzionali.

- 1) Gli organi di Governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Al Segretario Comunale e ai Responsabili delle aree funzionali spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) Al Segretario Comunale sono attribuite, altresì, le funzioni di impegnare le spese nei limiti fissati dal Bilancio dell'Ente.

4) Ai Responsabili delle aree funzionali spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

5) Nel rispetto sopra stabiliti, il Regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.

6) Gli atti provvedimenti del Segretario Comunale hanno la forma del decreto mentre quelli dei dipendenti in posizione apicale hanno la forma delle determinazioni. Il decreto e le determinazioni vengono assunte dall'organo competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio di assunzione dei pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della Legge n. 142/1990, conformemente alla disciplina del Regolamento. I decreti e le determinazioni sono raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Segretario Comunale o il dipendente da lui incaricato. I provvedimenti delle materie di cui al 2° comma dell'art. 45 della Legge n. 142/1990 possono essere comunicati per iniziativa dell'organo individuale alla Giunta Comunale. L'elenco dei decreti e delle determinazioni contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro, di cui al punto precedente è affisso all'Albo pretorio nella sede dell'Ente per 15 giorni consecutivi. Il decreto e le determinazioni dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

7) Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di direttiva. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e dei strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattare delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

(8)

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 31

Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione del sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 33

Azienda speciale

Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende specifiche per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e approvato dal Consiglio comunale da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 34

Istituzione

Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

Il regolamento di cui al precedente 10 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali:

Spetta al Comune conferire sia all'istituzione che all'azienda speciale, il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.

Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione

1) L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da due Consiglieri.

2) Salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano le loro funzioni con la nomina dei successori.

3) Agli Amministratori delle Istituzioni si applicano le norme sulla incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

(9)

Art. 36

Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio.

Il Presidente esercita il potere di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici e dei servizi della Istituzione e sull'operato del suo Direttore.

(10)

Art. 37

Il Direttore

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami ovvero con contratto a tempo determinato.

(11)

Art. 38

Nomina e revoca

- 1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
 - 2) Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Revisore dei Conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.
 - 3) I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato nella Segreteria del Comune.
 - 4) Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
 - 5) Il provvedimento di revoca deve essere nominativo.
- (12)

Art. 39

Società di capitali

Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Negli Statuti di dette società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 40

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 41

Principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 42

Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 43

Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 44

Unione di comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 45

Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, anche su base di frazione o di "Quartiere", al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.

Art. 47

Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avere a opera sia dei soggetti singoli che di gruppi rappresentativi di interessi collettivi.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, alt forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al comma 10 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 48

Istanze

Le associazioni, i comitati e i cittadini in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

La modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49

Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul

contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50

Proposte

N. 30 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 40 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 51

Associazioni

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali e attraverso forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui sopra, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 52

Referendum

In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale oppure richiesto dal 20% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglienza e le modalità organizzative della consultazione.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53

Diritto di accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 55

Difensore civico

Il Comune di Valli del Pasubio non procede alla nomina di un proprio ed esclusivo Difensore civico.

Può accordarsi con altri Comuni di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore civico.

Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci dei Comuni interessati.

Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

E' compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell' Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore in uno dei Comuni che provvedono alla nomina, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

Il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E' ammessa l'iniziativa da parte del 20 (venti) per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto

Art. 57 Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Art. 58 Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.